

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
A S S E M B L E A R E G I O N A L E S I C I L I A N A

I L P R E S I D E N T E

V I S T O l'art. 166 del Regolamento interno dell'Assemblea;

V I S T O il Regolamento dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

V I S T A la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;

C O N S I D E R A T O che nel ruolo della carriera degli Stenografi parlamentari risulta la vacanza di un posto rispetto alla dotazione organica;

V I S T A la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella seduta n. 44 del 15 marzo 2006 con la quale è stato stabilito di indire un concorso pubblico per esami a n. 1 posto di Stenografo parlamentare di prima fascia,

D E C R E T A

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di Stenografo parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera degli Stenografi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici dell'Assemblea.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) abbiano un'età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall'art. 2, comma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
A S S E M B L E A R E G I O N A L E S I C I L I A N A

I L P R E S I D E N T E

- 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
- c) siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o a 70/100, ovvero siano in possesso di un titolo di studio riconosciuto ovvero dichiarato equipollente al suddetto diploma dalle autorità italiane competenti; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per il predetto diploma di maturità classica o scientifica equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito. Si prescinde dalla votazione minima di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso, tra i titoli universitari, almeno del diploma universitario o di titolo universitario equivalente, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto titolo universitario;
 - d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per il quale il candidato concorre;
 - e) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici.
2. I requisiti di cui al comma precedente, nonché quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della graduatoria, debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
- a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
 - b) sulla copia stampabile dal sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (<http://www.ars.sicilia.it>, sotto la voce "Concorsi").

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
A S S E M B L E A R E G I O N A L E S I C I L I A N A

I L P R E S I D E N T E

2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita all'Assemblea regionale siciliana - Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, n.1, 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusivamente, sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l' esclusione dal concorso.
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - g) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre;
 - h) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), allegando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati riconosciuti ovvero dichiarati equipollenti, i prescritti provvedimenti di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
A S S E M B L E A R E G I O N A L E S I C I L I A N A

IL PRESIDENTE

- riconoscimento ovvero le dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane;
- i) il sistema di stenoscrittura utilizzato tra i seguenti: Gabelsberger-Noe, Meschini, Cima, Stenital-Mosciaro;
 - j) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - k) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - l) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
 - m) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;
 - n) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - o) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di essere assistiti durante le prove, devono inviare all'Assemblea regionale siciliana, Servizio del Personale, entro lo stesso termine fissato per la presentazione della domanda, anche una comunicazione che indichi il tipo di handicap e l'ausilio necessario.
 7. Il candidato deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.
 8. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
 9. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
 10. Nel frontespizio della busta con la quale viene spedita la domanda i candidati devono indicare la denominazione del concorso pubblico, indetto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente bando.

ART. 4

Commissione esaminatrice

IL PRESIDENTE

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, saranno nominati i membri esperti che interverranno nel corso delle prove orali per le prove di lingue straniere e tecniche e che parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La Commissione disporrà le prove d'esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

ART. 5

Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
 - a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
 - d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;
 - e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

ART. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - d) che non siano in possesso dei provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza del titolo di studio conseguito con il diploma di maturità classica o scientifica, da cui

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
A S S E M B L E A R E G I O N A L E S I C I L I A N A

I L P R E S I D E N T E

- deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito;
- e) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni;
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre;
 - g) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane per i titoli di studio conseguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
 - j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego, in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, comma 9, del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga

IL PRESIDENTE

accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

ART. 7

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, che avranno luogo a Palermo, saranno così articolate:
 - una prova preliminare a carattere tecnico;
 - due prove scritte e una prova tecnica di redazione;
 - una prova orale e tecnica.
2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la prova preliminare a carattere tecnico di cui al successivo articolo 8, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, muniti:
 - a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
 - b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.

ART. 8

Prova preliminare

1. La prova preliminare a carattere tecnico consiste nella stenoscrittura di un brano, tratto anche da dibattiti parlamentari, fino ad un massimo di 110 parole al minuto, per la durata di cinque minuti, con successiva trascrizione in chiaro nel tempo massimo di un'ora e trenta minuti. La prova preliminare, che ha valore eliminatorio, sarà valutata in centesimi e il punteggio in essa riportato non concorrerà alla formazione del punteggio finale della graduatoria. Saranno ammessi alle successive prove scritte e alla prova tecnica di redazione di cui all'articolo 11 i candidati che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 70/100.
2. Per lo svolgimento della prova preliminare i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle

IL PRESIDENTE

disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.

3. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova tecnica di redazione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, nonché presso il sopra citato sito Internet. La pubblicazione degli ammessi alle predette prove costituisce notifica a tutti gli effetti.

ART. 9

Diario delle prove scritte e della prova tecnica

1. Il diario delle prove scritte e della prova tecnica di redazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova tecnica di redazione e delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.

ART. 10

Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte e alla prova tecnica di redazione avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 11

Prove scritte e prova tecnica

1. Le prove scritte e la prova tecnica sono così articolate:
 - un tema su argomenti della storia e della politica italiana, anche con riferimento alla Sicilia, dal 1860 ad oggi. Il tempo massimo a disposizione è di 4 ore;
 - un tema di diritto costituzionale, anche con riferimento all'ordinamento regionale. Il tempo massimo a disposizione è di 4 ore;
 - una prova tecnica di redazione, consistente nella correzione e stampa, mediante utilizzo di supporti informatici che comportino

IL PRESIDENTE

l'impiego dei programmi Microsoft Office, di un brano di un discorso parlamentare, della durata di trenta minuti, previo ascolto della relativa registrazione. Il tempo massimo a disposizione è di 3 ore. A tal fine i candidati potranno assistere alle sedute d'Aula dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alla redazione informatizzata di resoconti stenografici.

2. E' in facoltà della Commissione esaminatrice, secondo il numero dei concorrenti, prevedere lo svolgimento della predetta prova tecnica di redazione in sessioni distinte.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte e della prova tecnica di redazione i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
4. Le prove scritte e la prova tecnica di redazione sono valutate, ciascuna, in trentesimi. Le prove scritte e la prova tecnica di redazione si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 12

Prove orali e tecnica

1. I candidati che hanno superato le prove scritte e la prova tecnica di redazione sono ammessi a sostenere le prove orali e la prova tecnica sotto specificate:
 - a) ordinamento costituzionale dello Stato, con particolare riferimento alle attribuzioni ed al funzionamento delle assemblee legislative;
 - b) ordinamento regionale, con particolare riferimento alla Regione siciliana;
 - c) storia d'Italia dal 1860 ai nostri giorni, con particolare riguardo alla storia della Sicilia;
 - d) regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;
 - e) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o francese che costituisce la base per successive domande e per una conversazione;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- f) una prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer, tendente ad accertare la conoscenza del programma Microsoft Word.
2. A ciascuna delle prove orali e tecnica è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.
 3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria.
 4. Fermo restando quanto prescritto dal comma 2 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, comma 1, e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

ART. 13

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e della prova tecnica di redazione (a) e quello medio delle prove orali e tecnica (b) sommato al punteggio conseguito nelle prove orali facoltative di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa:
$$\frac{a+b+c}{2}$$
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecnica.

ART. 14

Accertamenti sanitari

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è sottoposto a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.

IL PRESIDENTE

ART. 15

Assunzione del vincitore

1. Il vincitore deve far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.
2. Il vincitore è immesso nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera degli Stenografi parlamentari.
3. Il vincitore è sottoposto a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento dell'Amministrazione, della durata di un anno ed è confermato in ruolo se ha superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento ha gli stessi doveri del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a ricoprire, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno vacanti durante il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana , serie speciale concorsi.

ART. 16

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

ART. 17

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it) o contattare il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.